

STATUTO

Consorzio di Aziende DISTRETTO33

Rev.1 del 27/06/2014

Allegato "C" al numero 14311 di raccolta

Consorzio di Aziende DISTRETTO33

Sede legale

Via Vincenzo Monti, 32
IT 20123 Milano (MI)
P.IVA/C.F. IT 06501130964
Iscritta presso CCIAA di Milano
R.E.A. n. 1896710



info@distretto33.it
segreteria@distretto33.it



Tel. +39.338.78.52.057

STATUTO

DEL “CONSORZIO DI AZIENDE DISTRETTO 33” IN BREVE “DISTRETTO 33”

1. SOMMARIO

1. SOMMARIO.....	2
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA.....	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
Art. 4.....	4
CONSORZIATI - CONSOCIATI E FONDO CONSORTILE.....	4
Art. 5.....	4
Art. 6.....	5
Art. 7.....	5
Art. 8.....	6
Art. 9.....	6
Art. 10.....	6
Art. 11.....	7
Art. 12.....	7
Art. 13.....	8
Art. 14.....	8
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	8
Art. 15.....	8
Art. 16.....	9
Art. 17.....	9
Art. 18.....	9
BILANCIO - SCIoglimento - NORME FINALI	10
Art. 19.....	10
Art. 20.....	10
Art. 21.....	10
Art. 22.....	10
Art. 23.....	11
Art. 24.....	11
Art. 25.....	11
Art. 26.....	11

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

È costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2612 e seguenti c.c., denominato Consorzio di Aziende "Distretto 33" in breve "Distretto 33".

Art. 2

La sede del Consorzio è in Milano (MI), via Vincenzo Monti 32.
Il comitato di gestione potrà disporre l'istituzione di uffici, succursali, rappresentanze altrove in Italia ed anche all'estero.

Art. 3

Il Consorzio ha uno scopo dichiaratamente mutualistico per lo svolgimento in comune di una o più attività dei soci consorziati e si propone di gestire unitariamente e complessivamente e, quindi, in ordine al perseguimento di una strategia propriamente consortile, la promozione dell'immagine di gruppo, l'acquisizione di commesse, la fornitura di servizi e l'organizzazione imprenditoriale nei confronti di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e privati anche partecipando a gare ed appalti, da soli o insieme a terzi, e presentando le relative offerte nei seguenti settori, intesi in chiave di complementarietà dell'uno rispetto all'altro.

Il Consorzio ha per oggetto:

- a) l'adozione e la promozione di tutte le più opportune iniziative in campo legislativo, amministrativo, politico ed anche giudiziario, nell'ambito provinciale, regionale e nazionale, sia comunitario, per la tutela degli interessi comuni delle imprese consorziate e/o consociate;
- b) l'acquisizione e la stipulazione di contratti di appalto per la gestione ed esecuzione in comune di servizi ed attività rientranti nell'oggetto sociale delle imprese consorziate e/o consociate;
- c) il coordinamento della attività delle imprese consorziate e/o consociate che prestano i servizi oggetto dei contratti acquisiti dalla società e lo svolgimento in loro favore di servizi di assistenza e consulenza professionale, tecnica ed amministrativa;
- d) la promozione, tra le imprese socie e/o consociate e, alle condizioni previste dal regolamento, anche tra le imprese referenti non socie, di raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione a gare di appalto e per l'acquisizione, da parte sia di committenti pubblici sia di committenti privati, di servizi di cui al precedente punto b), da eseguire in forma associata tra le imprese di volta in volta raggruppatesi, nonché l'assegnazione, in caso di necessità, di lavori anche a imprese non consorziate le quali assumeranno automaticamente tutti gli obblighi e le responsabilità delle consorziate, limitatamente al singolo lavoro loro assegnato;
- e) la promozione dei servizi forniti alle imprese consorziate e/o consociate attraverso la partecipazione a fiere e mercati, lo svolgimento di campagne ed azioni pubblicitarie, la pubblicazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale, la predisposizione di qualsiasi altro strumento promozionale ritenuto idoneo;
- f) l'esecuzione e la gestione diretta, da parte della società, dei servizi, o di quota parte degli stessi, ad essa appaltati, avvalendosi, allo scopo, di risorse tecniche e umane proprie o fornitele da una o più imprese consorziate e/o consociate;
- g) la promozione di iniziative per lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-scientifico, tecnologico e produttivo delle imprese consorziate e/o consociate, e per la formazione e qualificazione professionale del loro personale;

- h) l'acquisizione di partecipazioni od interessenze, sia di maggioranza sia di minoranza, in altre società, imprese, società consortili, consorzi, associazioni, reti o raggruppamenti di imprese, sia in Italia sia all'estero, aventi oggetto analogo, affine o, comunque, connesso al proprio, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico;
- i) la prestazione di servizi di autotrasporto merci e prodotti vari per conto di terzi per qualsiasi località, sia nazionale che estera, compresi i recapiti postali e di plichi per città; il trasporto di merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e di distribuzione, il trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; la gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali; la gestione di agenzie di spedizione e doganali; nolo di mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;
- j) lo svolgimento di ogni altra attività che sia strettamente connessa a quelle sopra elencate o avente oggetto sociale delle società consorziate e/o consociate ed il compimento di qualsiasi atto od operazione, anche economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che siano necessari ed utili per la realizzazione ed il perseguimento dell'oggetto della Società così come in precedenza descritto, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra e delle finalità consorziati il Consorzio può compiere qualsiasi atto direttamente o indirettamente a ciò finalizzato. In particolare, può rilasciare fidejussioni, accedere, in proprio o a nome dei singoli consorzati e/o consociati, a finanziamenti e contributi previsti da leggi, decreti, regolamenti e disposizioni dei Comuni, delle Provincie, delle Regioni, dello Stato o di organismi sovranazionali, emanati od emanande.

Art. 4

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2080, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei consorzati.

CONSORZIATI - CONSOCIATI E FONDO CONSORTILE

Art. 5

I consorzati debbono essere imprese, italiane od estere, o in genere tutti coloro che svolgono servizi accessori alle imprese, che abbiano ad oggetto, in via esclusiva prevalente, attività inerenti o comunque collegate con quanto previsto nell'oggetto consortile, o abbiano comuni interessi non contrastanti con quelli del Consorzio medesimo.

Sono soci consorzati le imprese e coloro che svolgono servizi accessori alle imprese iscritti nel libro soci che detengono quote del fondo consortile partecipando in forma stabile e definitiva al Consorzio.

Possono altresì partecipare al Consorzio, quando ciò sia utile per il raggiungimento della causa consortile, altri soggetti non consorzati, in forma sporadica e limitata, i quali sono individuati con il termine di "imprese consociate".

Possono diventare soci del Consorzio, tutti coloro che svolgono la propria attività, anche non prevalente, nell'ambito della realizzazione di lavori, opere, forniture e servizi in generale, purché siano in possesso dei seguenti requisiti nessuno escluso:

- assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- assenza di sentenza di condanna nei confronti dei legali rappresentanti per reati di particolare gravità e comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione dell'impresa alle gare;
- assenza di uno degli impedimenti di cui alla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla Legge n. 646/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

- regolarità nel versamento dei contributi relativi al personale dipendente;
- regolarità della contabilità contabile e fiscale, nonché l'adempimento degli obblighi tributari per le imposte dirette;
- esatto adempimento degli obblighi in tema di dichiarazioni fiscali, previdenziali e civilistiche, incluso il regolare deposito dei bilanci ove obbligatorio;
- svolgimento continuativo dell'attività di cui al proprio oggetto;
- ogni ulteriore requisito necessario per l'esecuzione dei servizi affidati.

Pure in presenza dei requisiti descritti, l'ammissione al Consorzio non rappresenta un diritto per l'impresa richiedente.

Anche le imprese o coloro che svolgono servizi accessori alle imprese Consociati dovranno possedere i requisiti sopraindicati.

Il comitato di gestione cura i necessari adempimenti, anche di pubblicità legale, dipendenti dalle modifiche dei consorziati.

Art. 6

L'ammissione di nuovi consorziati, previa richiesta scritta da parte degli aspiranti consorziati contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 5, è deliberata insindacabilmente dal comitato di gestione valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

Il comitato di gestione determina ed aggiorna periodicamente la quota di partecipazione al fondo consortile da far sottoscrivere e versare al nuovo consorziato, oltre ad un eventuale sovrapprezzo che tenga conto delle riserve e degli accantonamenti presenti in bilancio al momento dell'ammissione del nuovo consorziato.

Nella domanda l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di impegnarsi a rispettare il tutto senza riserve o condizioni.

Art. 7

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, suddiviso in quote di partecipazione, del valore nominale di minimi euro 100 (cento), o di un multiplo di euro 100 (cento), senza limite massimo.

Il fondo consortile è variabile in dipendenza delle quote nominali sottoscritte dai consorziati.

Il comitato di gestione può stabilire, anno per anno ed in presenza di un disavanzo di gestione, il versamento da parte dei consorziati di una quota a titolo di contributo sulle spese di mantenimento e di gestione del Consorzio, proporzionata alle quote possedute da ciascun consorziato e determinata in misura non superiore al disavanzo.

Salva diversa specifica statuizione da parte del comitato di gestione, ogni consorziato ed consociato, affidatari di appalti da parte del Consorzio, o dallo stesso procurati, dovrà versare al Consorzio un contributo annuale a copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e gestione del Consorzio determinato dal comitato di gestione in misura percentuale sull'importo annuale degli appalti ad esso affidati, in forma specifica per ogni singolo appalto o, in mancanza, attraverso l'approvazione di uno schema generale ed astratto recante l'indicazione di percentuali inversamente proporzionali all'ammontare degli appalti.

Ciascun consorziato e/o consociato è tenuto a versare al Consorzio quanto dovuto per i servizi singolarmente erogati in suo favore dal Consorzio, nella misura e con le modalità da concordarsi di volta in volta ed approvate dal comitato di gestione.

Il Consorzio potrà acquisire dai consorziati e dai consociati finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La posizione di socio consorziato e di socio consociato e/o le relative quote di partecipazione al fondo consortile, così come i crediti eventualmente vantati dagli stessi verso il Consorzio, non sono cedibili a terzi, né possono formare oggetto di altrui diritto di godimento o di garanzia, senza la preventiva autorizzazione del comitato di gestione. In caso di pignoramento o di sequestro dei diritti sopra indicati, al soggetto pignorante o sequestrante non spettano i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla posizione di socio, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In caso di vendita od assegnazione giudiziaria dei diritti di partecipazione al Consorzio ed al fondo consortile, il comitato di gestione ha la facoltà di deliberare l'esclusione di diritto del soggetto subentrante.

Art. 8

La qualità di consorziato si perde per recesso o per esclusione.

Ogni consorziato può esercitare il libero recesso dandone comunicazione scritta al comitato di gestione con preavviso di 60 giorni.

L'esclusione di un consorziato viene deliberata dal comitato di gestione, a maggioranza dei propri componenti non computandosi tra di essi l'eventuale consigliere rappresentante o esponente del consorziato stesso, in uno dei seguenti casi:

- qualora non osservi le norme del presente statuto, del regolamento del Consorzio, ovvero le deliberazioni legittimamente prese dagli organi consortili decorsi inutilmente dieci giorni da un richiamo scritto del presidente del comitato di gestione;
- qualora sia inadempiente agli obblighi, anche pecuniari, assunti a favore del Consorzio;
- qualora non si trovi più nelle condizioni di ammissione previste dall'articolo precedente;
- qualora si trovi sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito;
- in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nell'esecuzione delle commesse procurate dal Consorzio;
- nel caso di sua incorporazione in un soggetto che non sia a sua volta consorziato;
- in caso di svolgimento, in proprio od anche quale membro di altro Consorzio o società consortile o ATI o RTI o joint venture o forma di aggregazione tra imprese giuridicamente rilevante, di un'attività concorrente con quella aggiudicata al Consorzio nell'ambito della stessa commessa pubblica o privata, salva preventiva autorizzazione del comitato di gestione.

L'esclusione comporta la revoca delle eventuali assegnazioni nonché la perdita di ogni diritto connesso alla partecipazione al Consorzio.

Art. 9

In caso di recesso o esclusione di un consorziato, spetta al consorziato receduto o escluso il rimborso del valore nominale della propria quota di fondo consortile sottoscritta e versata, con esclusione di ogni altra somma versata al Consorzio a qualunque titolo o causa, e fatta salva la possibilità di compensare il rimborso di detta quota con quanto ancora dovuto dal consorziato al Consorzio ad altro titolo, anche risarcitorio in caso di danni subiti dal Consorzio dal socio escluso. Il rimborso della quota del fondo consortile come ora stabilito deve avvenire nel termine di dodici mesi dalla data del recesso o dell'esclusione. Il rimborso del valore nominale della quota al socio escluso resta sospesa fino al termine dell'eventuale contenzioso con il quale venga definito l'ammontare delle somme dovute dal socio per i fatti che hanno dato luogo alla sua esclusione. Qualora il socio consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

Art. 10

Il Consorzio è amministrato da un comitato di gestione composto da non meno di tre e non più di sette componenti, nominati dall'assemblea dei consorziati. Il comitato di gestione elegge nel suo seno un presidente, ove non vi provveda direttamente l'assemblea.

I membri del comitato di gestione durano in carica per la durata stabilita dall'assemblea, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

I membri del comitato di gestione possono anche non essere soci consorziati purchè in numero inferiore alla maggioranza dei componenti.

L'assemblea potrà stabilire annualmente un compenso a favore dei membri del comitato di gestione.

Il comitato di gestione può attribuire ai propri membri incarichi particolari e stabilirne un congruo compenso.

Ai membri del comitato di gestione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale ove esistente e, in mancanza, da uno degli amministratori cessati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Ove non vi provvedano il collegio sindacale o gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo comitato di gestione può essere convocata da uno dei soci consorziati.

Art. 11

Al comitato di gestione spetta la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Esso delibera il compimento di tutte le operazioni utili o necessarie alla realizzazione degli scopi consortili, delibera l'ammissione o l'esclusione dei consorziati a norma degli articoli precedenti, redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis c.c. e la sottopone all'approvazione dell'assemblea dei consorziati, delibera in merito alla convocazione dell'assemblea dei consorziati stabilendone l'ordine del giorno, provvede all'impiego delle somme ricavate dalla gestione annuale, approva e modifica l'eventuale regolamento di attuazione dello statuto, cura l'esecuzione di ogni delibera assembleare e compie infine ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le riunioni del comitato di gestione sono fatte constare da verbale redatto da un segretario, sottoscritto dal segretario stesso e dal presidente, e trascritto nel libro delle adunanze del comitato di gestione.

Qualora ciò sia richiesto dalla legge, anche al fine di ottemperare a formalità pubblicitarie, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno, il verbale può essere redatto per atto pubblico.

Il comitato di gestione affida ai soci consorziati ed alle imprese consociate l'esecuzione dei contratti che il Consorzio abbia stipulato o in qualsiasi modo procurato.

Le modalità degli affidamenti, nonché quelle da seguire nei casi di revoca e di affidamento a soci diversi, sono disciplinate del Regolamento.

Sono inoltre attribuite al comitato di gestione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale all'interno del comune ove è posta la sede sociale;
- g) l'acquisto, la vendita e l'affitto di aziende e rami d'azienda;
- h) l'approvazione e l'aggiornamento del modello di gestione di cui al D.L.vo 231/2001 e di ogni documento ad esso connesso, nonché la gestione dei rapporti con l'organismo di vigilanza;
- i) la definizione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'organigramma del Consorzio;
- j) la costituzione di divisioni o direzioni e la nomina dei relativi responsabili.

Art. 12

Il presidente del comitato di gestione, o in caso di suo impedimento il consigliere più anziano, convoca il comitato di gestione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il comitato di gestione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale ove esistente o anche da uno solo dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno lavorativo.

Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Il comitato di gestione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante audioconferenza o teleconferenza, purché lo svolgimento dei lavori avvenga con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e, ove nominati, tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 13

Il comitato di gestione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad un proprio membro, compreso il presidente che in tale ipotesi assumerà anche la carica di consigliere delegato.

Non sono in ogni caso delegabili la redazione della situazione patrimoniale da sottoporre all'assemblea, i poteri di approvazione e modifica del regolamento di attuazione, le competenze in merito all'ammissione o all'esclusione dei consorziati, nonché i poteri di cui all'articolo 11, lettere da a) a l).

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art. 14

Al presidente, ed al consigliere delegato nei limiti delle deleghe, spetta la rappresentanza del Consorzio davanti ai terzi ed in giudizio. Essi possono nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 15

L'assemblea generale dei consorziati si riunisce ordinariamente ogni anno per l'approvazione della situazione patrimoniale, per la nomina dei componenti il comitato di gestione se necessario e per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce straordinariamente previa convocazione del presidente del comitato di gestione su delibera di quest'ultimo.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; quando previsto, la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 16

La convocazione dell'assemblea verrà effettuata a mezzo avviso scritto da inviarsi, anche via fax e/o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e, ove esistente, la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17

Ciascun consorziato ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea dei consorziati sono prese in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i consorziati, ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai consorziati intervenuti, qualunque sia il loro numero. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per la nomina e la revoca dei membri del comitato di gestione e per l'azione di responsabilità verso gli stessi, nonché per ogni modifica del presente statuto (fatta eccezione per lo scioglimento), è comunque necessaria la maggioranza dei voti spettanti a tutti i consorziati.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. Il Consorzio acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di gestione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale viene trascritto nel libro delle adunanze della assemblea dei consorziati.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

BILANCIO - SCIoglIMENTO - NORME FINALI

Art. 19

L'esercizio annuale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il comitato di gestione è tenuto alla redazione ed alla pubblicazione del bilancio a norma di legge una volta che esso sia stato approvato dall'assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno ripartiti tra i consorziati in proporzione alle loro quote di partecipazione al fondo consortile, come stabilito nell'art. 7, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei consorziati.

Art. 20

In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea dei consorziati nominerà uno o più liquidatori. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2272 e seguenti c.c..

La ripartizione del residuo attivo di liquidazione, una volta pagati tutti i debiti del Consorzio, avverrà a favore dei consorziati in proporzione alle loro quote di partecipazione al fondo consortile, come stabilito nell'art. 7.

Art. 21

E' facoltà del comitato di gestione delegare uno o più professionisti di propria fiducia o società di revisione, secondo modalità eventualmente individuate nel regolamento interno, per gli accertamenti e le ispezioni delle attività dei singoli soci consorziati e le imprese consociate, onde accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul socio consorziato e sull'impresa consociata sia nei confronti del Consorzio, che nei confronti dei committenti, che, in fine, nei confronti degli enti previdenziali e dell'Erario

Art. 22

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 8 e 9, il socio consorziato che non adempie esattamente agli obblighi imposti dal presente statuto, dal regolamento e dai contratti stipulati dal Consorzio è sottoposto alle sanzioni individuate nel regolamento, fermo restando il potere del comitato di gestione di revocare l'assegnazione in corso cui si riferisce l'inadempimento e di sospendere ogni futura assegnazione all'inadempiente. In ogni caso spetta al Consorzio il risarcimento dei danni subiti.

Art. 23

In caso di trasferimento dell'azienda del socio consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'avente causa subentra nel contratto di Consorzio a seguito di apposita comunicazione scritta da farsi pervenire al Consorzio entro 10 giorni dalla stipula del contratto di cessione di azienda.

Tuttavia, il comitato di gestione può deliberare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione di diritto dell'avente causa dal Consorzio.

Art. 24

Gli enti pubblici e privati no profit che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del comitato di gestione, in un apposito albo degli "enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti enti.

Gli enti sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 25

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci consorziati ovvero tra questi e il Consorzio, in conseguenza diretta od indiretta dell'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 26

Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono e si richiamano le norme di legge che disciplinano le Società per Azioni.

Firmato: Dario Ferrari, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)